

# Le scuole paritarie e la legge 107/2015

Francesco Magni

La legge n. 107/2015 ha dato l'avvio a una serie di interventi di riforma del sistema di istruzione e formazione in Italia. In che misura questi interventi interessano anche il sistema delle scuole paritarie? Quale impostazione di fondo li ha guidati? Il sistema delle scuole paritarie viene ritenuto come un problema (da risolvere) o come una risorsa (da valorizzare)?

*Law No. 107/2015 promoted a number of reform measures of the education system in Italy. To what extent do these measures affect private schools? What is the approach that has led to these reform measures? Is the system of private schools a problem (to be solved) or a resource (to be enhanced)?*

## Un problema o una risorsa?

Negli ultimi mesi si è molto discusso di graduatorie, assunzioni, chiamate e concorsi ma forse fino ad ora è mancata una riflessione organica in merito agli effetti che la legge n. 107/2015 produrrà sul sistema delle scuole paritarie. Appare dunque opportuno domandarsi, infatti, quale sia la *ratio legis* sottesa al provvedimento, e di conseguenza, con quale atteggiamento di fondo venga considerata la scuola paritaria nel suo complesso. In altre parole, la legge n. 107/2015 ritiene la scuola paritaria un *problema* (da risolvere) o una *risorsa* (da valorizzare)? Prima di andare ad analizzare le singole previsioni che – direttamente o indirettamente – impattano sul mondo delle scuole non statali, si fornisce fin da subito l'ipotesi di lettura che sembra emergere dal dettato normativo. Nel complesso la scuola paritaria sembra ancora vista come un "incidente di percorso", un ingombrante retaggio proveniente dal passato che, se da un lato fa ancora comodo (per i risparmi che innegabilmente consente alle casse dello Stato), dall'altro continua a rappresentare un errore all'interno di un sistema di istruzione e formazione che è e deve rimanere esclusivamente *statale*.

La legge n. 107/2015<sup>1</sup>, nata sotto l'impulso di diverse spinte motrici (non ultima – nonostante se ne proclami con ostentata sicurezza la più assoluta irrilevanza al riguardo – la sentenza del 26 novembre 2014 con cui la Corte di Giustizia Europea ha giudicato la normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola contraria al diritto dell'Unione Europea<sup>2</sup>), trova il suo cuore nella procedura assunzionale straordinaria di oltre 100mila docenti precari.

Il Ministero dell'Istruzione, inoltre, prevede di assumere tra il 2015 e il 2018 circa 180.000 insegnanti (di ogni ordine e grado, anche per i posti di insegnanti di sostegno):

oltre a quelli già assunti nel corso del 2015, infatti, altri 63.712 docenti verranno ingaggiati tramite un nuovo concorso a cattedre<sup>3</sup>, ai quali si aggiungerà l'assunzione di ulteriori 30.000 insegnanti rimasti nelle graduatorie ad esaurimento in seguito alla loro scelta di non prendere parte al piano straordinario promosso nel 2015.

Oltre a questo dato quantitativamente imponente, si rintraccia un'opposta tensione: da un lato vi sono tentativi di semplice manutenzione dell'esistente, volti a "mettere ordine" all'interno di un sistema già stabilito, la cui cornice sostanziale non viene intaccata; dall'altro si aprono (in particolare attraverso le numerose – ancorché molto dettagliate – deleghe previste dai commi 180-181), autentiche prospettive di cambiamento. Tale opportunità, favorita dalla caduta di alcuni tradizionali "steccati ideologici"<sup>4</sup>, (si pensi, per esempio, alla spinta verso un maggiore collegamento tra scuola e impresa e all'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro), potrà concretiz-

1. Tra i primi commenti alla Legge n. 107/2015 si rimanda a A. Monia Alfieri, *Luci e ombre della riforma della scuola (L. 107/2015)*, «Iustitia», n. 4, Giuffrè, 2015, pp. 429-438. Sul rapporto tra sistema statale e paritario si rinvia, *ex multis*, a S. Cornella, *Scuola pubblica e scuola privata tra regole di diritto interno e principi comunitari*, in F. Cortese (ed.), *Tra amministrazione e scuola. Snodi e crocevia del diritto scolastico italiano*, Editoriale Scientifica, Napoli 2014, pp. 151-171.

2. Sul punto si permette di rinviare a F. Magni, *Tanto tuonò che poi non piovèrà? La sentenza UE e i precari della scuola*, «Nuova Secondaria», 6 (2015), XXXI, pp. 33-37. Si veda anche M. P. Iadicicco, *Il precariato scolastico tra Giudici nazionali e Corte di Giustizia: osservazioni sul primo rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana nell'ambito di un giudizio di legittimità in via incidentale*, Osservatorio dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, gennaio 2014, in <http://www.osservatorioaic.it/>; M. L. Vallauri, *I "precari" della scuola arrivano davanti alla Corte di Giustizia*, «Rivista Italiana di Diritto del Lavoro», 2 (2014), XXXIII, pp. 369-379.

3. Il concorso a cattedre è stato approvato con il DPCM del 24 dicembre 2015 (provvedimento adottato anch'esso in attuazione della Legge n. 107/2015).

4. Si rimanda a G. Bertagna, *La Buona caduta degli steccati*, in «Nuova Secondaria», 9 (2015), XXXII, pp. 3-4.

zarsi però solo se la decretazione delegata non sprecherà questa importante occasione.

Infatti, accanto alla prospettiva assunzionale, l'altro fulcro del provvedimento risiede nelle ampie deleghe che consentirà all'esecutivo di intervenire su alcuni aspetti cruciali: dal riordino complessivo della legislazione scolastica (si arriverà a un vero e proprio "Codice dell'istruzione"?) al sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti; dalla riforma del sistema educativo dell'infanzia 0-6 anni, fino al diritto allo studio, sono davvero rilevanti gli ambiti dove il governo avrà ampio potere di manovra nel corso dell'intero 2016.

In attesa della realizzazione concreta di queste importanti deleghe, è già fin da ora possibile riscontrare come il principio della "scuola di Stato" non solo permanga, ma appaia anche confermato e avvallato dalla riforma costituzionale recentemente approvata dalle Camere, laddove si prevede di togliere, tra le materie di competenza legislativa esclusiva delle Regioni (ex. art. 117 Cost.) "l'istruzione e formazione professionale", lasciando loro la sola "formazione professionale". Le autonomie (territoriali e scolastiche)<sup>5</sup>, e tra esse anche le scuole paritarie, sembrano scomparire innanzi ad un rinnovato protagonismo (anche di investimento economico, elemento indubbiamente positivo anche se da solo non sufficiente) dello Stato.

Nonostante il lungo percorso intrapreso negli ultimi trent'anni sul tema della parità scolastica (dalla coraggiosa presa di posizione del ministro socialista Claudio Martelli a metà degli anni '80<sup>6</sup>, passando per la legge sulla parità scolastica "giuridica" n. 62/2000), tale principio, affermato più volte anche dalle istituzioni europee<sup>7</sup>, continua a incontrare resistenze e diffidenze, come testimoniano certe prese di posizione da parte di eminenti esponenti dell'Accademia<sup>8</sup>. D'altronde già don Luigi Sturzo sottolineava come neanche la Costituzione repubblicana del 1948 fosse riuscita a scalfire il paradigma della "scuola di Stato"<sup>9</sup>.

### Singole misure... ma senza una logica di sistema?

Nei 212 commi che compongono l'unico articolo della legge, il sistema delle scuole paritarie è menzionato direttamente solo tre volte (commi 137, 152, 181), ma diverse sono le previsioni che lo riguardano, seppur indirettamente.

#### a) Piano Triennale dell'Offerta Formativa - PTOF (commi 12-17)

Viene modificato l'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 che ora così prevede: «Ogni istituzione scolastica predispone con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annual-

mente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia».

Questa previsione, pur coinvolgendo anche le scuole paritarie, appare modellata su quelle statali: sia per la tematica *triennale* (legata al piano assunzionale e di potenziamento dell'organico), sia con riferimento ai bandi per il finanziamento delle attività di potenziamento dell'offerta formativa (l'accesso ai quali è per la maggioranza dei casi ancora precluso alle scuole paritarie, almeno nel ruolo di "capofila").

#### b) Alternanza scuola-lavoro (commi 33-43)

Si introducono come *obbligatorie* alcune ore di alternanza scuola-lavoro anche nelle scuole paritarie: «al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio» (comma 33).

5. Cfr. G. Bertagna, *Autonomia. Storia, bilancio e rilancio di un'idea*, Editrice La Scuola, Brescia 2008; R. Morzenti Pellegrini, *L'autonomia scolastica tra sussidiarietà, differenziazioni e pluralismi*, Giappichelli editore, Torino, 2011.

6. C. Martelli, *Scuola cattiva? Prova col buono*, «Mondo economico», 10 marzo 1986.

7. Si vedano in particolare le Risoluzioni del Parlamento Europeo sulla *Libertà d'insegnamento nella Comunità Europea* del 13 marzo 1984 e sul *Diritto alla libertà di scelta educativa in Europa* (n. 1904, F-67075) del 4 ottobre 2012. La prima, in particolare, prevede che: «7. La libertà di insegnamento e di istruzione comporta il diritto di aprire una scuola e svolgervi attività didattica. Per esplicitare: - tale libertà deriva dal diritto dei genitori di scegliere per i propri figli, tra diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l'istruzione desiderata; [...] 9. Il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale».

8. Si fa qui riferimento all'articolo *Le contraddizioni della scuola paritaria* di Nadia Urbinati, docente di Teorie Politiche alla Columbia University, pubblicato sul quotidiano «La Repubblica» il 22 luglio 2014 nel quale si affermava: «è incredibile che [...] si continui a sostenere che la scuola pubblica comprende sia le scuole statali sia quelle private parificate; [...] è sofisticato e ipocrita l'argomento che vuole che tutte le scuole siano pubbliche (statali e paritarie)».

9. L. Sturzo, *Una cattiva azione (A Epicarmo Corbino)*, «L'Eco di Bergamo», 8 maggio 1947, citato in U. Chiamonte, *Necessaria in democrazia, Emergenza educativa e questione scolastica negli scritti di Luigi Sturzo*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2009, p. 325-326: «Gli articoli sulla scuola inseriti nella Costituzione hanno lasciato lo stato di fatto del monopolio statale, il sistema delle concessioni di pareggiamento, l'inserzione dell'esame di Stato, a diritto e a rovescio (manca solo l'esame di Stato per gli asili infantili) e finalmente, per codicillo, la dichiarazione polemica e incongrua che la scuola privata non creerà alcun onere per lo Stato».

Tralasciando il tema del finanziamento (sono stati infatti stanziati 100 milioni per il supporto a queste attività) che vede escluse anche in questo caso le scuole paritarie, la misura appare rappresentare una importante inversione di tendenza.

L'introduzione, seppur tardiva, dell'alternanza scuola-lavoro come obbligatoria dalla legge 107 prova a recuperare un ritardo di quasi quindi anni: è noto, infatti, che la metodologia dell'alternanza formativa, innestata all'interno dell'ordinamento come opzione autonoma per gli studenti a partire dai 15 anni di età dalla legge n. 53/2003, è rimasta sostanzialmente inattuata e scarsamente diffusa per oltre un decennio<sup>10</sup>.

Questo (a onor del vero ancora troppo limitato) potenziamento della metodologia dell'alternanza potrebbe infatti contribuire sia a contrastare il fenomeno dell'alta dispersione scolastica; sia ad aprire nuovi processi di innovazione e di formazione continua nel mondo delle imprese.

*c) Carta per la formazione continua dei docenti* (comma 121 e seguenti)

La "Buona Scuola" ha istituito, per sostenere la formazione continua e per valorizzare le competenze professionali degli insegnanti di ruolo, una carta elettronica per l'aggiornamento e la crescita professionale dei docenti: ogni insegnante avrà così a disposizione un bonus annuo di 500 euro da poter utilizzare in molteplici attività e strumenti formativi<sup>11</sup>.

Misura davvero positiva, che prova a interrompere quella perversa spirale verso il basso della professione docente. Purtroppo, però, appare quanto mai sintomatico il fatto che tale carta non sia prevista per gli insegnanti della scuola paritaria. Come mai?

Non si può, infatti, non ricordare che le scuole paritarie anch'esse «svolgono un servizio pubblico» (art. 1 comma 3 legge 62/2000) e che, allo stesso modo, «sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti» (art. 1 comma 5).

Dunque i docenti delle paritarie, pur essendo soggetti ai medesimi standard valutativi, si troveranno a non avere a disposizione uno strumento come la carta per la loro formazione continua. Questa esclusione potrebbe essere "giustificata" dal fatto che questi ultimi hanno un datore di lavoro diverso dallo Stato, il quale potrebbe – in teoria – assegnare loro comunque lo stesso incentivo per la formazione. Ma questo è un discorso che vale solo in teoria, se ci si trovasse all'interno di un sistema realmente integrato e di libera competizione. Non è, per il momento, il caso italiano. Forse che gli insegnanti delle scuole paritarie non abbiano anch'essi le stesse necessità di formazione in servi-

zio dei docenti "di ruolo" nelle scuole statali? Di certo quelli delle scuole paritarie non ricevono stipendi maggiori, né si può affermare che siano figli di un dio minore. L'esclusione appare ancor più fastidiosa visto che al successivo comma 124 si stabilisce, giustamente, che la formazione in servizio dei docenti (anche se solo per quelli "di ruolo"?) è «obbligatoria, permanente e strutturale».

*d) Pubblicità e trasparenza* (comma 137)

Per quanto riguarda il comma 137, si prevede che anche le scuole paritarie dovranno pubblicare «i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa» sul "Portale unico dei dati della scuola" / "Scuola in chiaro".

In questo caso le maggiori difficoltà si potrebbero riscontrare in fase applicativa: infatti, le singole scuole paritarie sono ricondotte ad un codice meccanografico e non dispongono di un codice unitario per ente gestore, (di natura ecclesiastica, religiosa, cooperativa, privata ecc...), il quale di solito ha in gestione più scuole paritarie, diversamente da quanto invece avviene per gli Istituti Comprensivi Statali.

*e) School Bonus* (commi 145-150)

Si prevede un credito d'imposta (pari al 65% nel 2015 e nel 2016 e al 50% dal 2017) per favorire le erogazioni liberali volte alla «realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti» (comma 145). La somma ottenuta da tali erogazioni verrà versata su un apposito fondo del MIUR che tratterà il 10% di ogni erogazione da ridistribuire tra le scuole che ne hanno ricevute in un ammontare inferiore alle media nazionale. Sintomatico, anche in questo caso, il passaggio obbligato tramite il Ministero (che trattiene il 10%).

10. Cfr. G. Bertagna, *Pensiero manuale: la scommessa di un sistema educativo di istruzione e di formazione di pari dignità*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006.

11. La carta potrà essere utilizzata per «per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole».

### f) *Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica* (comma 151)

Una delle misure che ha avuto un impatto (per il momento mediatico) maggiore è l'introduzione di una detrazione IRPEF del 19%, per un importo annuo non superiore a 400 euro per studente, delle spese sostenute per la *frequenza* delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole secondarie (anche statali) del secondo grado. In particolare, durante l'esame al Senato è stato previsto che la detrazione spetta anche a chi ha sostenuto i relativi oneri nell'interesse dei familiari a carico. La misura segna una piccolissima inversione di tendenza, ancorché di entità poco più che simbolica. Sarà da valutare l'effettiva fruizione e il reale impatto sulle famiglie, per verificarne *ex post* la concreta efficacia di una simile previsione normativa. Importante, infatti, sarà il numero di famiglie che usufruiranno di questa possibilità. Intanto, sempre sul fronte del sostegno economico delle scuole paritarie, si segnala da un lato un appello dei Vescovi della Regione Veneto per chiedere un maggior sostegno (in particolare per le numerose scuole dell'infanzia)<sup>12</sup>; dall'altro un lieve incremento dei fondi statali tramite la legge di stabilità, che per il 2016 dovrebbero raggiungere quota 500 milioni di euro.

### g) *Piano straordinario di verifica della parità* (comma 152)

Tramite il comma 152, si avvia, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge (avvenuta lo scorso 13 luglio 2015) «un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro».

Inoltre «ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie». È la c.d. norma anti-diplomifici.

Infine, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dovrà presentare alle Camere una relazione annuale recante «l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica».

### h) *La formazione iniziale dei docenti* (comma 181)

Com'è noto, tra le varie deleghe, compare anche la riforma della disciplina della formazione iniziale degli in-

segnanti. Su questo punto la legge mira al «riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione» (art. 1 c. 181 lett. b). La delega pone anche una serie di vincoli da rispettare, che permettono di configurare già a grandi linee il sistema che verrà:

- il conseguimento di una laurea magistrale (all'interno della quale andranno acquisiti almeno 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche);
- l'avvio di «un sistema *regolare* di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale»;
- il conseguimento, al termine del primo anno di contratto, del *diploma di specializzazione* (“abilitante” (?) in quanto titolo valido per insegnare nelle scuole paritarie, ex art. 1 c. 181 lett. b, punto 8);
- dopo due ulteriori anni di tirocinio, la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio. Molto dipenderà da come anche questa delega verrà attuata, ma si possono avanzare fin da ora due brevi considerazioni al riguardo.

1) *Unitarietà* non è sinonimo di *qualità* e di *efficienza*. Mentre il *coordinamento* tra formazione iniziale e reclutamento appare non solo necessario, ma anche opportuno, l'*unitarietà* tra questi due elementi rischia di rappresentare un'invalidabile, oltre che irragionevole e controproducente, rigidità: abilitazione non significa diritto all'assunzione. Questo “nodo gordiano”, foriero nel passato di tanti equivoci, non è affrontato, ma semplicemente aggirato, unificando le due – distinte – fattispecie. Non a caso anche al Fondazione Agnelli in un suo documento<sup>13</sup> ha sollevato notevoli perplessità laddove la “Buona Scuola” «non distingue chiaramente ciò che va tenuto distinto: abilitazione e assunzione».

2) *Teoria e pratica* rimangono separate.

Come rilevato anche da alcuni tra i primi commentatori appare quantomeno un'anomalia, rispetto ad analoghe esperienze europee in atto dove *teoria e pratica* sono

12. Lettera-appello dei Vescovi del Veneto a Deputati e Senatori eletti nella Regione, Zelarino (Venezia), 3 novembre 2015. riportata anche sul quotidiano «Avvenire», 6 novembre 2015, p. 1.

13. Fondazione Giovanni Agnelli, Note sulle linee guida del nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria previste dalla delega al Governo della legge 107/2015, <http://www.fga.it/>, 28 ottobre 2010.

sempre più integrate tra loro «che esperienze sistematiche di tirocinio diretto nella scuola siano ritenute necessarie solo dopo 13 anni di scuola, più 5 anni di università, più 1 anno di specializzazione abilitante»<sup>14</sup>. Sembra quasi di essere di fronte ad uno «strabismo» del legislatore, dove da una parte impone – giustamente ancorché tardivamente – la valorizzazione dell’alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle secondarie<sup>15</sup>; dall’altra se ne dimentica completamente appena si passa al livello della formazione universitaria e, nel caso in oggetto, a quella dei futuri docenti.

Nell’ottica *de iure condendo*, dunque, la delega rischia di essere fin troppo vincolante, limitando ogni slancio realmente innovatore e riformista: sul punto, infatti, neanche la “Buona Scuola” riesce a riallacciarsi pienamente al progetto riformatore della legge n. 53/2003 laddove l’art. 5 era intitolato laconicamente “formazione degli insegnanti”, proprio a significare che «l’abituale formazione dei docenti in due luoghi (università e scuola), in due tempi (prima la formazione iniziale e poi quella attiva, da formazione in servizio) e in due modalità (prima la teoria e la riflessione, poi la pratica e l’azione; prima si impara a fare il docente e poi si esercita questo apprendimento) va concettualmente e ordinamentalmente superata a vantaggio di un’integrazione continua e sistematica dei due elementi di ogni coppia»<sup>16</sup>. La legge 107 su questo aspetto non sembra segnare un punto di discontinuità con il passato: occorrerebbe invece, «se si desidera mantenere la connessione tra insegnamento del docente e apprendimento dello studente» non separare «in nessuno dei due attori sapere ed esperienza, conoscenze e vita, astratto (dis-creto) e reale (con-creto)»<sup>17</sup>, conseguendo così quella alternanza formativa in grado di perseguire una continua ricorsività tra apprendimenti teorici e pratici, astratti e concreti, formali e non formali (o addirittura occasionali). Senza una formazione iniziale impostata sul principio pedagogico dell’alternanza formativa, appare vano sperare che i futuri docenti possano un domani essere in grado di partire dalle esperienze *concrete* (non formali, informali, occasionali) degli allievi per promuovere intenzionalmente una didattica formale durante la quale gli stessi studenti saranno aiutati a impadronirsi in modo critico delle conoscenze presenti in tali esperienze, a rifletterci sopra criticamente, per tornare poi ad arricchire il *concreto*.

Richiamato quindi per sommi capi il sistema prospettato, ciò che qui preme sottolineare con conseguenze importanti e dirette sul sistema paritario, è l’incerta collocazione nel dettato legislativo del percorso che i (futuri) docenti della scuola paritaria dovranno intraprendere. Tale formulazione, frutto di un emendamento “riparativo” che ha

re-inserito la possibilità, per i futuri docenti delle paritarie, di conseguire il diploma di specializzazione iscrivendosi – a pagamento e in sovrannumero? – al primo anno di tirocinio, suscita alcuni interrogativi. È evidente, infatti, che la possibilità di iscrizione in sovrannumero appare in contraddizione con l’impianto prospettato dal legislatore (concorsi triennali a numero chiuso). Questa incoerenza si spiega di fronte alla totale dimenticanza, in un primo tempo, dei docenti delle scuole paritarie, che non erano stati nemmeno menzionati. Inoltre il rischio concreto è che si iscriveranno in sovrappiù solo coloro che non avranno superato il concorso, con la possibile incognita di lasciare alle scuole paritarie solo “docenti di serie B”. Infatti, chi avendo superato il concorso e di fronte ad una ragionevole certezza di assunzione a tempo indeterminato, deciderà di uscire da questo percorso al termine del primo anno con il solo diploma di specializzazione? Certo, anche in questo caso, potrebbe essere lo stesso gestore della scuola paritaria che, a proprie spese, decide di investire su un giovane, pagandogli la formazione iniziale. Un nodo, questo, che dovrà essere affrontato con estrema accortezza in sede di decretazione delegata.

### Aggiustamenti o riforma di sistema?

Vista l’importanza delle deleghe che saranno approvate nei prossimi mesi è prematuro dire quali frutti porterà la legge 107/2015 nei confronti della scuola paritaria. Un dato emerge chiaramente: in certi casi il silenzio dice molto più di molte parole. Come recita un noto brocardo latino, infatti, *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*. Infatti, sono più i punti sui quali la legge sembra non considerare neppure il sistema paritario, che quelli dove ne tiene esplicitamente conto. La “Buona Scuola”, lungi dall’essere un punto di approdo “ideale” per un’effettiva libertà di educazione<sup>18</sup>, appare come un passaggio interlocutorio, dove, accanto a timide aperture, permane un atteggiamento

14. G. Sandrone, *Formazione iniziale degli insegnanti e “Buona scuola”*, «Nuova Secondaria», 2 (2015), XXXIII, pp. 12-14.

15. Art. 1 co. 7 lett. o).

16. G. Bertagna, *Il nuovo quadro di riferimento*, «Annali dell’Istruzione», n. 1-2 (2003), Roma, p. 15.

17. Id., *Insegnare è imparare, imparare è insegnare*, «Nuova Secondaria», 7 (2016), p. 14. Si vedano anche i contributi di M. Baldacci, *La “buona” formazione dei docenti*, «Nuova Secondaria», 7 (2016), XXXIII, pp. 19-21 e di G. Luzzatto, *Formazione iniziale e reclutamento degli insegnanti: quali contenuti per il decreto legislativo?*, «Nuova Secondaria», 7 (2016), XXXIII, pp. 22-23.

18. «L’ideale», come scrive Bertagna, «sarebbe che, in questo sistema qualificato come “educativo”, tutti potessero ragionatamente scegliere tutto: la famiglia e gli studenti potessero “eleggere” la scuola, i docenti, i dirigenti, il gruppo classe, le discipline da studiare e quant’altro si possa immaginare; i docenti e i dirigenti potessero a loro volta “scegliere” i colleghi con cui lavorare; le famiglie con cui cooperare, gli studenti a cui insegnare, i piani di studio da sviluppare e così via. E che tutti dovessero sempre rispondere agli altri e alle istituzioni

mento di *tolleranza* e non di reale integrazione in un unico sistema «costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali» così come previsto dall'art. 1 della Legge n. 62/2000. La strada per il raggiungimento di un effettivo pluralismo in campo educativo in Italia appare ancora lunga<sup>19</sup>. Eppure, come hanno rilevato da tempo autorevoli commentatori, dovrebbe ormai essere «accettata l'idea che lo Stato non sia più responsabile della scuola. Sono gli istituti scolastici stessi ad essere responsabili della scuola. Dunque, la scuola non è più un servizio statale, ma un servizio collettivo pubblico o nazionale, (...). La scuola non è parte o organo di un ente, sia pure di dimensioni molto vaste, come lo Stato»<sup>20</sup>.

Purtroppo, però, sembra che neanche la “Buona Scuola”, così come in precedenza l'introduzione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche<sup>21</sup>, sia riuscita ad intaccare in profondità questo modello che rimane tutt'ora «insoddisfacente essenzialmente perché contraddittorio rispetto all'assetto autonomistico che il sistema nazionale d'istruzione possiede»<sup>22</sup>.

In uno scenario globale dove si afferma sempre più la tendenza verso un sistema di servizi socio-educativi caratterizzati da «diversità, flessibilità e libertà di scelta»<sup>23</sup>, il nostro Paese sembra procedere ancora con eccessiva timidezza: nonostante diverse proposte utili anche per affrontare l'annosa questione del finanziamento<sup>24</sup>, prevale ancora il timore di entrare in un'ottica di *competizione*, laddove però con tale termine sia inteso come *cum-petere*, cioè cercare insieme – ancorché in modo “agonistico” – la soluzione migliore. Come evidenziato anche da esperti internazionali, infatti, per conseguire un reale cambiamento non è sufficiente superare barriere e resistenze pregresse, ma occorre completare l'intera traiettoria riformista, implementando e attuando fino in fondo il rinnovamento<sup>25</sup>. Nessun cambio di paradigma, dunque: la scuola è e rimane innanzitutto quella dello Stato, con variazioni sul tema più o meno “tollerate”. In questo regime di sopportazione, le scuole paritarie rischiano di essere “parificate” per davvero a quelle statali nell'assolvimento dei doveri (a cui si aggiungono ora le giuste e più che legittime attività di controllo per il mantenimento dello *status* “paritario”), ma di essere escluse per tutto ciò che riguarda incentivi, misure premiali e iniziative di valorizzazione. Insomma, parificate negli *obblighi*, ma non ancora nei *diritti*.

Per fronteggiare le sfide globali del nostro tempo (si pensi per esempio al contesto europeo, al terrorismo internazionale, al fenomeno migratorio, alla rivoluzione digitale ecc...), non sembra sufficiente muoversi nella direzione di un mero aggiornamento dell'esistente, ripercorrendo sentieri già battuti che hanno dimostrato da tempo la loro inefficacia, come rilevato anche da Luigi Berlinguer in un suo

recente scritto: «così com'è strutturata finora, l'istruzione non assicura più il suo compito: non assicura a sufficienza né qualità né equità. Per questo va trasformata radicalmente. A cominciare dal ripensamento del suo impianto valoriale e concettuale, dalla ridefinizione di contenuti, metodi e mezzi dell'insegnamento, dalla rimodulazione di spazi e tempi dell'apprendimento, fino al coinvolgimento di più attori, anche esterni alla tradizionale realtà scolastica, oltre quelli deputati all'azione formativa, e al confronto con le aspettative dell'università e del mondo del lavoro. Sento di doverlo affermare in forma chiara: occorre un rinnovamento profondo, una ri-creazione, che risulterà alla fine di un complesso ed articolato processo, il cui approdo però non può essere che il superamento di una scuola ormai desueta»<sup>26</sup>.

Appare dunque opportuno una messa in discussione dei paradigmi che, fino a questo momento e con sempre maggior affanno, hanno retto il sistema educativo italiano, nella prospettiva di costruire finalmente «percorsi di insegnamento e di apprendimento che riescano a valorizzare e a promuovere nello stesso tempo l'eccellenza di tutti, nessuno escluso, e di ciascuno»<sup>27</sup>.

Francesco Magni  
Università di Bergamo

delle scelte compiute. E che l'autorità non fosse altro, per tutti, che l'esecuzione sicura del dispositivo delle responsabilità assunte». G. Bertagna, *Libertà di educazione*, in Centro Studi per la Scuola Cattolica (CSSC), *Una scuola per la famiglia. Scuola Cattolica in Italia. Diciassettesimo Rapporto*, La Scuola, Brescia 2015, p. 161.

19. Associazione TreeLLLe, *Scuole pubbliche o solo statali? Per il pluralismo dell'offerta Francia, Olanda, Inghilterra, USA e il caso Italia*, Quaderno n. 10, giugno 2014.

20. S. Cassese, *La scuola italiana tra Stato e società: servizio pubblico statale e non statale*, «Il Foro Italiano», vol. 114, V, 1991, pp. 215-216.

21. Tramite la c.d. Legge “Bassanini” 15 marzo 1997, n. 59, poi attuato tramite D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Sul punto si rimanda, *ex multis*, a G. Bertagna, *Autonomia. Storia, bilancio e rilancio di un'idea*, La Scuola, Brescia 2008; R. Morzenti Pellegrini, *L'autonomia scolastica. Tra sussidiarietà, differenziazioni e pluralismi*, Giappichelli Editore, Torino 2011.

22. L. Saltari, *La formazione e il reclutamento degli insegnanti in Italia*, cit., p. 471.

23. D. Hopkins, *Exploding the myths of schools reform*, ACER Press, Victoria, 2013, p. 64. Sul punto, si veda anche G. Zagardo, *Il sistema paritario fa bene alla scuola*, Istituto Bruno Leoni Briefing Paper, n. 109, 2012.

24. Si vedano, per esempio, le recenti pubblicazioni di L. Ribolzi - G. Vittadini, *S.O.S. Educazione. Statale, paritaria: per una scuola migliore*, Fondazione per la Sussidiarietà, 2014; A.M. Alfieri - M. Grumo - M.C. Parola (eds.), *Il diritto di apprendere. Nuove linee di investimento per un sistema integrato*, Giappichelli, Torino 2015.

25. M. Fullan, *The new meaning of educational change*, Theachers College Press, Columbia University, Routledge, 2016, p. 37.

26. L. Berlinguer, *Ri-Creazione. Una scuola di qualità per tutti e per ciascuno*, (con Carla Guetti), Liguori Editore, 2014, p. 21.

27. G. Bertagna, *Scuola: uno sguardo da lontano*, «Nuova Secondaria», 2 (2015), XXXIII, p. 3.